



PRO TICINO BASILEA
Città e Campagna

STATUTO

PRO TICINO BASILEA

Città e campagna

STATUTO

I. DENOMINAZIONE E SCOPO DEL SODALIZIO

Art. 1

Pro Ticino, sezione di Basilea, fondata il 19 settembre 1915, è un sodalizio apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, associato secondo gli statuti a Pro Ticino Centrale.

Art. 2

I legami di amicizia, di solidarietà e di comprensione reciproca tra i soci rappresentano la base dell'attività della Pro Ticino.

Gli scopi principali della Pro Ticino, sezione di Basilea Città e Campagna, sono:

- riunire i Ticinesi residenti a Basilea e dintorni;
- favorire la loro integrazione nel luogo di residenza;
- sostenere la loro identità latina, sostenere e promuovere i loro interessi morali e materiali;
- difendere e promuovere gli ideali e gli interessi del Cantone Ticino, quale cantone di lingua e cultura italiana;
- coltivare buoni rapporti fra i Ticinesi e la popolazione locale;
- incoraggiare i contatti con persone e gruppi affini alla Pro Ticino attraverso manifestazioni socio-culturali.

II. SOCI E TASSE SOCIALI

Art. 3

La sezione si compone di soci attivi, veterani e onorari. Tutti i soci devono essere cittadini svizzeri ed aver compiuto il 18.mo anno d'età.



Basler Schnelldruck Bernhard Schlattmann
Jurastrasse 55 4053 Basel
info@bsbs.ch Tel 061/361 37 37
www.bsbs.ch Fax 061/361 37 31

Art. 4

Sono ammessi come soci attivi i ticinesi e i confederati assimilati allo spirito ticinese, residenti a Basilea o nei dintorni. I soci che rientrano in Ticino si trasferiscono in altre regioni possono rimanere membri del sodalizio.

Art. 5

Chi non soddisfa le condizioni dell'Art. 4 del presente statuto può essere ammesso in qualità di socio sostenitore senza diritto di voto.

Art. 6

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto. Le ammissioni sono di competenza del comitato, il quale provvederà a comunicarle alla successiva assemblea generale della sezione.

Art. 7

In caso di negata ammissione può essere interposto ricorso. Tale ricorso va inoltrato per iscritto ed entro un mese dalla data della negata ammissione al presidente sezionale, che lo sottoporrà per decisione alla successiva assemblea generale.

Art. 8

Dopo 25 anni di appartenenza al sodalizio, il socio attivo diventa socio veterano.

Art. 9

Su proposta del comitato, l'assemblea generale può proclamare soci onorari persone che abbiano reso particolari servizi al sodalizio o che abbiano contribuito efficacemente alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 10

I soci attivi ed i veterani sono tenuti al pagamento di una tassa annua stabilita dalla assemblea generale. I soci onorari sono invece esonerati.

La tassa annuale è uguale per tutti, soci singoli, coppie/nucleo familiare associati come soci singoli o coppie/nucleo familiare associato come tale.

Art. 11

Ogni socio che cambia residenza o domicilio è tenuto a comunicarlo al comitato.

Art. 12

Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per iscritto al comitato, che le comunicherà alla successiva assemblea generale.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Art. 13

Il comitato può radiare quei soci che, nonostante ripetute sollecitazioni scritte, non pagano la tassa sociale.

Il comitato può pure decretare l'espulsione di quei soci che offendono il buon nome del sodalizio o del Cantone Ticino oppure pregiudicano gli interessi sociali. In tal caso l'espulsione del socio deve essere comunicata alla successiva assemblea generale e in seguito per iscritto al Comitato Centrale.

Art. 14

Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere presso l'assemblea generale contro la decisione di espulsione o di radiazione.

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto ed entro un mese dalla decretata esclusione al presidente sezionale, che lo sottoporrà per decisione alla successiva assemblea generale.

Art. 15

Nel caso in cui l'esclusione venisse confermata dall'assemblea generale, il socio escluso può ancora ricorrere all'Assemblea dei Delegati in conformità dell'Art. 38 degli statuti di Pro Ticino Centrale.

III. ORGANIZZAZIONE DEL SODALIZIO**Art. 16**

Gli organi di Pro Ticino, sezione di Basilea Città e Campagna, sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) i revisori dei conti;
- d) le commissioni;
- e) le sottosezioni.

a) L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17

L'assemblea generale è l'organo supremo e legislativo del sodalizio.

L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, di regola nel corso del primo trimestre.

Un'assemblea generale straordinaria può aver luogo a giudizio del comitato o su richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da parte di almeno cinquanta soci.

Art. 18

L'assemblea generale è convocata dal comitato con almeno quindici giorni di anticipo, mediante un invito personale scritto o attraverso l'organo ufficiale Ca' nossa, indicante l'ordine dei giorni.

L'assemblea generale non può procedere a nomine o votazioni importanti se l'oggetto non è indicato nell'ordine dei giorni, a meno che ne venga dichiarata l'urgenza dai due terzi dei soci presenti.

L'ordine del giorno può contenere, oltre alle proposte del comitato, anche quelle di membri individuali, delle commissioni o delle sottosezioni.

Art. 19

Le proposte per l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto al comitato entro la fine di gennaio per l'assemblea generale ordinaria o almeno quattro settimane prima dell'adunanza per un'assemblea generale straordinaria. Altre proposte possono essere presentate, pure per iscritto, almeno sette giorni prima dell'assemblea.

Art. 20

L'assemblea generale si pronuncia su tutte le questioni che concernono il sodalizio. In particolare, spetta all'assemblea generale:

- adottare e modificare lo statuto;
- eleggere e revocare i membri del comitato, i revisori dei conti ed un revisore supplente;
- designare annualmente i delegati sezionali per l'Assemblea dei Delegati di Pro Ticino Centrale;
- nominare i membri delle commissioni e l'alfiere;
- nominare i soci onorari;

- prendere conoscenza delle relazioni del comitato sull'andamento generale del sodalizio ed approvarle;
- deliberare sul rendimento finanziario;
- fissare le tasse sociali;
- decidere in merito ai ricorsi per negata ammissione in qualità di socio o per esclusione conformemente agli Art. 7 e 14 del presente statuto.

Art. 21

Ogni socio ha il diritto di partecipare all'assemblea generale e dispone di un voto, tranne i soci sostenitori, che non hanno diritto di voto (cfr. art. 5 del presente statuto)

Art. 22

L'assemblea generale è diretta dal presidente o, se questi è impedito, dal vice-presidente o da un altro membro del comitato.

L'assemblea generale designa almeno due scrutatori. Le decisioni vanno verbalizzate ed il verbale deve essere firmato da chi ha diretto l'assemblea e da chi l'ha scritto.

Art. 23

Le deliberazioni e le elezioni avvengono per scrutinio palese, a meno che il comitato o almeno un terzo dei soci presenti richieda lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni hanno luogo a maggioranza semplice, fatta eccezione per gli Art. 36 e 37. In caso di parità decide il voto del presidente.

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto. Al secondo scrutinio vale la maggioranza dei votanti. Deliberazioni ed elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci presenti.

b) IL COMITATO

Art. 24

Il comitato è composto da almeno nove membri. Viene eletto dall'assemblea generale ordinaria per un periodo di due anni. I membri uscenti possono essere rieletti.

Art. 25

Il presidente è designato esplicitamente dall'assemblea generale.

Il comitato ripartisce internamente le mansioni tenendo conto almeno dei seguenti compiti:

1. vicepresidenza;
2. segretariato e rivista Ticino;
3. amministrazione cassa sezionale;
4. effettivi sociali;
5. attività scolastiche e culturali;
6. manifestazioni o raduni sociali;
7. redazione ed amministrazione di Ca' Nossa;
8. attività economiche;
9. sede sociale;
10. contatti con le sottosezioni.

Art. 26

Il comitato dirige la società e la rappresenta di fronte a terzi. La firma del presidente o quella del vicepresidente, l'una o l'altra accompagnata da quella di un altro membro del comitato, vincola legalmente la società.

Art. 27

Per essere valide, le decisioni del comitato richiedono la maggioranza assoluta dei membri presenti e la messa a verbale.

Oltre al preventivo, il comitato può disporre di una somma globale di Fr. 3'000.– senza ricorrere all'assemblea generale, ma è tenuto a renderne conto alla fine dell'anno sociale.

c) I REVISORI DEI CONTI

Art. 28

Due revisori provvedono annualmente alla verifica dei conti sezionali ed alla presentazione del rapporto di controllo, indispensabile per l'approvazione dei conti, all'assemblea generale ordinaria.

I revisori vengono designati, con un supplente, ogni due anni.

d) LE COMMISSIONI

Art. 29

Per il perseguimento degli scopi statutari, l'assemblea generale o il comitato possono nominare apposite commissioni. In linea di massima, almeno un membro del comitato dovrebbe essere membro di una commissione.

e) LE SOTTOSEZIONI

Art. 30

I soci della sezione possono costituire delle sottosezioni che rimangono parti integranti della sezione.

Nella loro amministrazione interna, le sottosezioni godono di autonomia entro i limiti previsti dal presente statuto sezionale e da un'apposita convenzione tra la sezione madre, Pro Ticino di Basilea, e le sue sottosezioni.

Art. 31

La convenzione tra la sezione madre e la sottosezione contiene le clausole necessarie per le reciproche relazioni fra i due sodalizi sulla base del presente statuto e secondo gli scopi e le attività della sottosezione.

Art. 32

Le sottosezioni sono rette da uno statuto proprio e, se ritenuto necessario, anche da un regolamento sociale interno.

Lo statuto ed il regolamento interna delle sottosezioni devono essere ratificati dalla sezione madre.

Art 33

I soci delle sottosezioni possono essere membri della sezione madre, in conformità degli Art. 4 e 5 del presente statuto.

Italofoeni senza nazionalità svizzera e altri stranieri possono tuttavia essere iscritti solo alle sottosezioni.

IV. FINANZE

Art. 34

Gli introiti del sodalizio derivano da:

- tasse sociali;
- attività economiche;
- patrimonio sociale;
- centro sociale;
- donazioni e contributi straordinari.

Art. 35

Il sodalizio risponde delle sue obbligazioni esclusivamente con il suo patrimonio. È pertanto esclusa una responsabilità personale dei soci e degli organi sociali.

V. MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DEL SODALIZIO

Art. 36

In caso di modifiche dello statuto, tutti i soci devono dapprima essere informati per iscritto delle modifiche previste. Le modifiche dello statuto possono essere decise solo dall'assemblea generale, con maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 37

Lo scioglimento del sodalizio può essere dichiarato soltanto da un'assemblea generale convocata con apposito ordine del giorno e con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il patrimonio sociale viene affidato al Comitato Centrale di Pro Ticino, che lo amministra e lo tiene a disposizione, fino ad un massimo di 10 anni (cfr. art. 11. Paragr. 3 statuto centrale), di una nuova società Pro Ticino che venisse ricostituita a Basilea con finalità analoghe. Se la nuova costituzione non avvenisse entro il termine indicato, il Comitato Centrale potrà disporre del patrimonio di cui sopra.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 20 aprile 2007 ed in seguito ratificato dal Comitato Centrale, sostituisce tutte le precedenti disposizioni ed è entrato immediatamente in vigore.

PRO TICINO BASILEA Città e Campagna

G. Canonica, Presidente



Ivano Lafranchi, Vice Presidente



Modifica statuto PRO TICINO BASILEA Città e Campagna

In conformità con l'articolo 36 dello statuto della Pro Ticino Basilea Città e Campagna, l'assemblea generale ordinaria del 18 marzo 2016 ha approvato la seguente modifica:

Art. 24

- Vecchio: "Il comitato è composto da almeno nove membri. ..."
- Nuovo: "Il comitato è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7. ..."

PRO TICINO BASILEA Città e Campagna

Cinzia Graber-Stucki
Presidente



Ivano Lafranchi
Vice Presidente

